



(O r d i n a n z a s o s p e n s i v a 1 0 1 2 _ 2 0 0 9)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso R.G. N. 1700/2009, proposto da xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà, rispettivamente, suxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Impiduglia, presso il cui studio in Palermo, via Oberdan, n. 5, sono elettivamente domiciliati;

contro

- Ministero Pubblica Istruzione;
 - Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani;
 - Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia;
 - Scuola Media Statale "G. Galilei" di Raffadali (Ag);
- in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via Alcide De Gasperi, n. 81, sono domiciliati per legge;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- delle note prot. n. 2142 del 18/9/2009 del Dirigente Scolastico della Scuola Media statale "G. Galilei" di Raffadali (AG) nella parte in cui prevedono che xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxx saranno assegnate n. 9 ore di sostegno settimanali, anziché che a ciascuno dei minori su indicati sia assegnato un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica o, quanto meno per 18 ore settimanali, così come risulta necessario attesa la grave disabilità dei piccoli;

- di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali;

NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto dei piccoli xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx e xxxxxxxx ad essere assistiti da un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica o, quanto meno per 18 ore settimanali così come risulta necessario attesa la grave disabilità dei minori;

ED ALTRESI' PER LA CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti all'assegnazione, a favore dei piccoli xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxx ad essere assistiti da un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica o, quanto meno per 18 ore settimanali così come risulta necessario attesa la grave disabilità dei minori.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni intimare;

Visti gli atti tutti della causa;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Designato relatore il primo referendario Aurora Lento;

Uditi, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2009, i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto che sussiste l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che, ad un sommario esame, i motivi di censura dedotti appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni juris tale da indurre ad una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso, anche in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale già espresso da questo Tribunale (vedi ordinanze della II sezione n. 195 del 13 febbraio 2009, n. 1416 del 5 dicembre 2008 e sent. della III sezione n. 925 del 15 maggio 2009), e che, pertanto, va accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Prima, accoglie la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso indicato in epigrafe.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27/10/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Nicola Maisano, Presidente FF

Aurora Lento, Primo Referendario, Estensore

Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/10/2009

IL SEGRETARIO